

COMUNE DI SERRENTI
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO

PER IL

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SCOPERTE

Approvato con delibera C.C. N°23 del 12 aprile 1996
Modificato con delibera C.C. N°27 del 24 marzo 1998
Modificato con delibera C.C. N°3 del 18 gennaio 2002
Modificato con delibera C.C. N°19 del 20 marzo 2003

Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti interessati

- 1) Le aree pubbliche o private, scoperte, delle quali il Comune abbia comunque la disponibilità devono essere riservate rispettivamente alle seguenti categorie:
 - Operatori Commerciali su aree pubbliche, singoli o associati;
 - Produttori diretti, singoli o associati
- 2) Gli operatori commerciali devono possedere una delle autorizzazioni previste dall'articolo 41 della Legge Regionale 31 ottobre 1991, N°35 "Disciplina del settore commerciale" per poter svolgere l'attività.
- 3) I produttori diretti, singoli o associati in possesso dell'apposita dichiarazione di inizio attività di cui al Dlgo 228/2001
- 4) In occasione di fiere-mercato, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia iscritto alla C.C.I.A.A. e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

Art. 2

Aree destinate all'attività del commercio in area pubblica

Le aree destinate al commercio su aree pubbliche sono le seguenti:

- 1) L'area del mercato locale scoperto, che si tiene settimanalmente nella giornata del Giovedì, situata all'angolo delle vie S. Barbara e Giovanni XXIII, secondo quanto indicato nella planimetria dell'allegato. Essa è suddivisa in due settori: alimentari e non alimentari, rispettivamente con cinque e ventiquattro posteggi, oltre a tre posteggi riservati a produttori diretti.
- 2) Nei giorni festivi e nei quindici giorni antecedenti e susseguenti la festività del natale sono riservate apposite piazzole per la vendita di dolciumi, frutta secca e similari nella piazza di Chiesa, nella via Nazionale e nella via Gramsci.
- 3) In occasione della Sagra di S. Vitalia i posteggi sono delimitati nella via è nella piazza omonime.
- 4) La piazza S. Giacomo e la via S. Giacomo (tra la via Matteotti e la via Di Vittorio) sono interessate dalla Sagra di S. Giacomo e Sant'Anna.
- 5) Nella giornata di commemorazione dei defunti, in quella immediatamente precedente e in quella successiva, sono istituiti alcuni posteggi, nell'area antistante il cimitero, per la vendita di fiori.
- 6) In occasione di spettacoli, manifestazioni sportive o altre iniziative similari la concessione di posteggi per attività commerciali è subordinata alle esigenze di sicurezza stradale e di ordine pubblico.
- 7) Il commercio in forma itinerante è consentito ai possessori dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 41 comma 2 lettera d) ed ai produttori agricoli.

Art. 3

Posteggi

- 1) I posteggi su aree scoperte debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli che fanno parte integrante delle attività commerciali (non applicabile per le sagre e fiere-mercato).
- 2) Le dimensioni e la disposizione dei posteggi debbono essere stabilite relativa-

mente alle merci poste in vendita e alle valutazione di carattere igienico sanitarie.

3) L'altezza minima dal suolo è di m 2,00 misurata nella parte più bassa non deve sporgere oltre il confine con l'altra occupazione; è consentito l'uso di banchi di altezza inferiore a cm 50 ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, arredamenti e articoli da campeggio.

Art. 4

Concessione dei posteggi

1) Chiunque intenda ottenere la concessione di posteggio nelle aree pubbliche deve inoltrare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco.

2) In occasione di Sagre o Fiere le domande devono essere presentate almeno 60 gg prima dello svolgimento.

(3) *omissis*

4) Le domande devono contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale del richiedente, l'indicazione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. e delle specializzazioni merceologiche e le misure di posteggio che si vorrebbe occupare.

5) La concessione per esercitare l'attività su aree pubbliche non può essere rilasciata nel caso in cui non sia disponibile alcun posteggio.

Art. 5

Modalità di concessione dei posteggi

1) la titolarità dei posteggi mercatali è subordinata al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 comma 2 lettera b) della legge regionale 35/91.

2) La concessione dei posteggi nell'area mercato locale ha validità decennale e può essere rinnovabile, il relativo pagamento è regolato con apposita convenzione.

3) I possessori dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 comma 2 lettera c) della legge regionale 35/91 hanno la precedenza nell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in occasione del mercato locale.

4) I possessori dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 comma 2 lettera d) della legge regionale 35/91 (attività in forma itinerante), hanno la precedenza nell'assegnazione dei posteggi in occasione di fiere-mercato o sagre.

5) Le priorità nell'assegnazione dei posteggi sia per il mercato locale, che per sagre o per fiere-mercato, sono le seguenti:

a) settore corrispondente alla destinazione dei posteggi;

b) numero di presenze al mercato, sagra o fiera;

c) anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.

d) sorteggio.

ART. 5 BIS

1) In occasione della Sagra di Santa Vitalia, che cade ogni primo lunedì di ottobre e i cui festeggiamenti iniziano il sabato precedente, gli operatori che hanno presentato le domande di assegnazione dei posteggi nei termini, devono presentarsi dal lunedì al giovedì della settimana di inizio i festeggiamenti per regolarizzare l'assegnazione; le domande presentate fuori termine saranno prese in considerazione dal venerdì della stessa settimana con anche l'assegnazione dei posteggi non ri-

chiesti dagli operatori che hanno presentato la domanda nei termini.
per gli operatori dello spettacolo viaggiante possono essere assegnati più di due posteggi solo dopo aver soddisfatto tutte le altre richieste di occupazione, pervenute nei termini.

- 2) per l'occupazione di più posteggi vengono rilasciate tante autorizzazioni quanti sono i posteggi
- 3) Il posteggio si considera assegnato al momento del rilascio dell'autorizzazione della TOSAP, a pagamento avvenuto di quanto dovuto di TOSAP e risanamento igienico.
- 4) in caso di assenza, senza giusta causa documentabile, l'operatore perde ogni diritto sul posteggio occupato sino ad allora.

Art.6 **Programmazione**

Fatta salva la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, i posteggi previsti dall'art. 2 n°1, nel corso del tempo, a seguito di rinuncia del titolare, di decadenza o revoca, verranno assegnati prioritariamente, agli esercenti che commerciano articoli non compresi nelle varietà delle merci poste in vendita dagli operatori nell'ambito del settore merceologico di appartenenza (alimentare e non alimentare) del posteggio resosi disponibile.

Art. 7 **Decadenza della concessione del posteggio**

- 1) La concessione del posteggio può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) perdita di requisiti di commerciante o irregolarità nell'autorizzazione amministrativa;
 - b) mancato rispetto delle norme sul servizio dell'attività;
 - c) mancato rispetto dell'onere di lasciare il posto libero da ingombri e da rifiuti dall'attività;
 - d) qualora il posteggio non venga utilizzato per periodi di tempo superiore a tre mesi per anno solare, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanze e servizio militare;
 - e) il mancato pagamento del canone di concessione;

Art. 8 **Limitazioni e divieti**

- 1) Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti ai sensi dell'art. 43 comma 1I della L.R. 35/91, anche per la locazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 42 comma 7 e dell'art. 43 comma 6 della stessa legge. Nei giorni di svolgimento del mercato settimanale non è consentita la vendita in forma itinerante nelle strade adiacenti al mercato medesimo e cioè: via S. Barbara incrocio via Tevere e via Tirso; via Giovanni XXIII dall'incrocio con via S. Barbara all'incrocio con

via Torricelli.

- 2) Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 42, comma 4, della L.R. 35/91 e l'agricoltore di cui al Dlgo 228/2001 non possono sostare per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.
- 3) Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o servizi. E' altresì vietato l'uso di altoparlanti.
- 4) Gli operatori commerciali devono avere cura di non danneggiare il suolo pubblico su cui esercitano l'attività.
- 5) E' data facoltà al titolare di farsi rappresentare da un familiare (parente entro il 2° grado) purché iscritto negli elenchi nominativi dei commercianti in qualità di coadiuvante. Può altresì farsi rappresentare da persone anche non parenti, purché iscritte all'albo dei preposti.
- 6) La pubblicità fonica nelle strade è consentita nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento d'esecuzione.
- 7) Agli operatori addetti alla vigilanza commerciale dev'essere obbligatoriamente esibita l'attestazione di pagamento della Tosap e della Tarsu, nonché se richiesto le prescritte autorizzazioni commerciali e sanitarie.
- 6) il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini TARSU e TOSAP costituisce divieto di posteggio anche occasionale

Art. 9

Orari

- 1) Nei giorni festivi le modalità di vendita sono definite dall'ordinanza sindacale sull'orario delle attività commerciali limitatamente a particolari specialità merceologiche.
- 2) Le disposizioni sugli orari di vendita del commercio in area privata (posto fisso) valgono anche per le vendite in forma itinerante e per le vendite a domicilio (di cui all'art. 36 della legge 426/71 - abrogato dal 114/98.)

Art. 10

Disposizioni per il mercato locale

- 1) L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro l'orario di inizio delle vendite, stabilito per le ore 8.00. Lo scarico dell'attrezzatura e della merce non può avere luogo prima delle ore 7.00.
- 2) Qualora l'operatore commerciale non sia presente nel mercato entro tale orario, il posto viene assegnato, per la giornata, ad altro operatore dello stesso settore merceologico. In caso di più richieste l'assegnazione è effettuata secondo il numero di presenze occasionali; se il numero delle presenze dovesse risultare uguale ha precedenza l'anzianità d'iscrizione alla C.C.I.A.A.
- 3) L'assegnazione dei posteggi vacanti deve essere fatta alla presenza del comitato di mercato o di un suo rappresentante; l'assegnazione può anche essere fatta a operatore di diverso settore merceologico se le dimensioni del posteggio e le norme igieniche lo consentono.
- 4) La chiusura delle vendite è fissata alle ore 13.00.
- 5) L'area del mercato deve essere lasciata libera da ingombri entro e non oltre le

ore 14.00.

6) Ai produttori propri sono riservati n. 3 posteggi, con concessioni annuali o stagionali rinnovabili.

Art. 11

Comitato di mercato

1) Al fine di garantire un rapporto di collaborazione e di reciproca comprensione tra gli operatori commerciali e i rappresentanti comunali, ogni biennio, viene nominato dal Sindaco, su indicazione degli assegnatari di posti nel mercato locale, un comitato di mercato così composto:

N°1 rappresentante alimentaristi, piante, fiori;

N°1 rappresentante abbigliamento;

N°1 rappresentante calzature, cuoi, pellame;

N°1 rappresentante ferramenta, casalinghi, giocattoli, dischi, quadri ed oggetti usati;

N°1 rappresentante dei produttori diretti.

2) Il comitato elegge, fra i propri componenti, il presidente; ai lavori della commissione assiste un dipendente comunale con funzioni di segretario.

3) Il comitato esprime parere consultivo sulla organizzazione funzionale del mercato e collabora con gli organi dell'Amministrazione Comunale preposti al commercio su aree pubbliche, al fine del mantenimento dell'efficienza e della disciplina del medesimo.

Art. 12

Requisiti igienico-sanitari per la vendita di prodotti alimentari

1) L'attività di vendita e somministrazione di prodotti alimentari deve essere conforme alle prescrizioni della legge 283/62 e dell'ordinanza 26giugno 1995 del ministero della sanità.

2) I veicoli utilizzati per la vendita di prodotti alimentari devono rispondere alle caratteristiche di cui all'articolo 3 della suddetta ordinanza.

3) I banchi rimovibili devono avere i seguenti requisiti:

a)attrezzature facilmente smontabili in materiali plastici, metallici ed altri materiali similari opportunamente trattati, impermeabili e disinfettabili;

b)rialzo protettivo di almeno 30 cm di altezza dal piano di vendita lungo i tre lati prospicienti gli avventori e sistemi in grado di proteggere da contaminazioni esterne,

c) le suddette disposizioni non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi, che comunque vanno tenuti in idonei contenitori rispondenti ai requisiti di cui alla lettera a), nè ai prodotti alimentari non deperibili conservati e comunque preparati e confezionati e gli altri prodotti alimentari non deperibili, ferme restando le norme generali d'igiene.

4) La vendita su aree pubbliche di carni fresche, macinate, preparazioni di carne e prodotti a base di carne non confezionati è subordinata al rispetto delle norme vigenti e delle seguenti prescrizioni:

a)divieto di procedere al disosso delle carni nonché alla produzione di preparazioni di prodotti della pesca;

b)adeguate strutture frigorifere per la conservazione e distribuzione in regime di temperatura controllata.

5) La vendita su aree pubbliche di prodotti della pesca è subordinata al rispetto

delle seguenti prescrizioni:

a) apparecchi per la conservazione del freddo che garantiscano il mantenimento della temperatura prevista dalla normativa vigente per tutta la durata della vendita;

b) banchi in materiali impermeabili, inalterabili, facilmente lavabili, con particolari dispositivi atti alla raccolta dell'acqua di fusione del ghiaccio o nel caso di molluschi bivalvi vivi, dell'acqua intervalvare.

6) Il commercio in aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, è vietato nella forma itinerante, salvo che sia effettuato con i veicoli di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 13

Attività di somministrazione

1) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dell'autorizzazione ed idoneità sanitaria prevista dalla legge 283/62 di cui dev'essere fatta specifica menzione nella richiesta di concessione di posteggio.

2) Non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande nella forma itinerante poiché non potrebbero essere preventivamente verificati i necessari standard di sicurezza previsti dal Codice della Strada, dalle norme igienico-sanitarie e dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 14

Pagamento della Tosap e della Tarsu

1) La tassa di posteggio e quella per i rifiuti sono riscosse con le modalità stabilite dalla convenzione per i concessionari dei posteggi mercatali.

2) Le concessioni giornaliere o temporanee, per sagre, festività, ricorrenze e manifestazioni sono rilasciate previo pagamento in c.c.p. delle relative tasse: apposite convenzioni potranno essere stipulate con frequentatori abituali dei posteggi domenicali o festivi di cui all'articolo 2 comma 2 del presente regolamento.

3) In occasione della Sagra di Santa Vitalia il pagamento delle tributi previsti potranno essere riscossi, in via straordinaria, anche in contanti presso l'Ufficio Tributi.

Art. 15

Sanzioni

1) Svolgere l'attività di vendita al di fuori dei posteggi o in modo difforme dalle prescrizioni per la forma itinerante, equivale al mancato possesso dell'autorizzazione stessa.

2) L'esercizio dell'attività senza l'autorizzazione costituisce violazione del Dlgo 114/98 e della legge regionale 35/91: ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 35/91 è disposto il sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la vendita, o del veicolo se la vendita si effettua tramite esso.

3) Il verbale di sequestro previsto per l'attività abusiva del commercio in aree pubbliche va immediatamente trasmesso (ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge 28/03/1991 N° 112, come modificato dalla Legge 25/03/1997 N°77) al Sindaco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

- 4) Va considerata alla stessa stregua della distruzione la cessione delle merci ad associazioni o enti di assistenza e di pubblica beneficenza.
- 5) Le attrezzature utilizzate per la vendita rientrano nel provvedimento di sequestro e della successiva confisca.
- 6) I veicoli utilizzati per il solo trasporto delle merci non possono essere oggetto di confisca.
- 7) Le violazioni alle norme del presente regolamento non sanzionate dalle vigenti disposizioni sull'attività commerciali, sulle norme igienico-sanitarie, sulla sicurezza stradale e dal T.U.L.P.S., sono punite con la sanzione amministrativa previste della legge.

Art. 16

Norme particolari per sagre e fiere

In occasione di sagre e fiere, l'Amministrazione può rilasciare autorizzazioni alla vendita su aree pubbliche ad artisti e artigiani esclusivamente delle opere o dei prodotti di propria creazione o produzione, previa presentazione di una autocertificazione specificante il tipo di attività svolta.

Art. 17

Norme transitorie

- 1) Fino alla conversione delle autorizzazioni per il commercio ambulante rilasciate in base alla legge 398/76, vanno fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari dei posteggi mercatali, cui vanno rilasciati provvisoriamente concessioni annuali, con possibilità di rinnovo; le autorizzazioni di cui alla citata legge 398/76, fino alla conversione delle stesse consentono l'attività in forma itinerante e nei posteggi per sagre, fiere-mercato e altre manifestazioni.
- 2) Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia:
 - Regolamenti comunali TOSAP e TARSU;
 - Ordinanza sindacale disciplinante l'orario d'attività degli operatori commerciali;
 - Normative vigenti.